Comune di Castelfranco Piandiscò PROVINCIA DI AREZZO

Piano Strutturale (ai sensi dell'Art. 92 della L.R. 65/2014)

Arch. Giovanni Parlanti
Progettista

Arch. Gabriele Banchetti
Responsabile GIS

Pian. Emanuele Bechelli
Collaborazione al progetto

GEOPROGETTI Studio Associato
Geol. Emilio Pistilli
Studi geologici

Sorgente Ingegneria
studio tecnico associato
Ing. Luca Rosadini
Ing. Leonardo Marini
Studi idraulici

Ing. Jacopo Taccini
Collaborazione studi idraulici

PFM S.r.l. Società tra professionisti
Dottore Agronomo Guido Franchi
Dottore Agronomo Federico Martinelli
Studi agronomici e forestali e VINCA
Dott.ssa Agronomo Irene Giannelli
Collaborazione studi agronomici e forestali e VINCA

Arch. Alessandro Melis
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Dott. Enzo Cacioli
Sindaco

Caterina Galli
Assessore all'urbanistica

Arch. Luigi Moffa
Responsabile dell'Ufficio
pianificazione urbanistica, edilizia e ambiente

Geom. Rogai Luigi
Garante dell'informazione e
della partecipazione

Doc. **QC 02a**

Ricognizione dei beni paesaggistici
Verifica aree boscate (art.142, lett. g)
Relazione

Adottato con Del. C.C. n. *del*

Approvato con Del. C.C. n. *del*

Marzo 2024

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta a supporto della procedura di adeguamento al PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale del Piano Strutturale del Comune di Castelfranco Piansiscò.
A seguito delle contributo tecnico del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana si è provveduto a redarre il presente documento.
La relazione andrà ad approfondire le n. 20 aree proposte in modifica del vincolo dei territori coperti da foreste e da boschi art.142 c.1 lett. g) D.Lgs 42/2004 descritte nella relazione QC02 Ricognizione dei beni paesaggistici e nella tavola QC03 Carta dei vincoli sovraordinati del PS adottato. Sono state confermate 13 schede rispetto all'elaborato QC02, in quanto nel periodo compreso tra il 2018 (periodo in cui sono stati validati in campo i dati dell'Uso e Copertura del Suolo del PS ed utilizzati per la redazione del documento QC02) e il 2024 (periodo in cui sono stati effettuati i sopralluoghi per redigere questo documento), alcune delle aree si sono trasformate in area boscata ai sensi della normativa vigente e pertanto conformi al vincolo delle aree boscate riportate nel PIT-PPR.

2. PIANO INDIRIZZO TERRITORIALE CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

L'Allegato 8b del PIT-PPR disciplina le "aree tutelate per legge" ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera b) e dell'art. 142, comma 1, del Codice (cfr. Art. 1 comma 1 lett. b). In particolare *"… comprende la ricognizione delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'art.142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica in scala 1.10.000…."* (cfr. Art. 5 comma 1) ammettendo che la rappresentazione cartografica di dette aree *"per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B"* (cfr. Art. 5 comma 3). L'art. 5 comma 4 dell'elaborato 8B del PIT-PPR dispone: "*Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell'ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell'art.21 della LR65/ 2014".*
L'Allegato 7B del PIT-PPR descrive le fasi operative finalizzate all'identificazione delle aree tutelate per legge così come previsto dall'art. 143, comma 1 lettera c) del Codice. In particolare per quanto attiene l'individuazione del vincolo relativo ai territori coperti da foreste e da boschi (Art. 142 comma 1, lettera g) del Codice), è stato fatto riferimento alle specifiche dettate dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, agli effetti del quale risulta che le normative regionali vigenti debbano stabilire la definizione di bosco.
Nel paragrafo 8.2 dell'Allegato 7B – *definizioni e criteri* viene affermato che i territori sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g), del Codice sono quelli *"…coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, così come definiti dall'articolo 3 della legge regionale 39/2000 e s.m.i.".*

3. APPROFONDIMENTO AREE PROPOSTE A MODIFICA DI STRALCIO

L'analisi dell'Uso del suolo per l'adozione del PS è stata effettuata in primis analizzando le OFC del 2016 e successivamente approfondita con sopralluoghi nel 2018. Tale metodologia ha generato la proposta di n. 20 aree da sottoporre a modifica di stralcio delle aree boscate di cui all'art. 142 c. 1 lett g) D.Lgs 42/2004. In seguito all'Osservazione pervenuta dal Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana è stata approfondita ullteriormente l'analisi effettuata con sopralluoghi egffettuati a distanza di 5 anni nel Febbraio/Marzo 2024. Per ogni area è stata redatta una specifica scheda riportante l'analisi delle ortofoto dal 2007 al 2023 e la documentazione

fotografica. Questo ha permesso di individuare l'evoluzione della vegetazione e conseguentemente l'esclusione o meno dalla definizione di area boscata secondo la LR 39/2000. (Art.3 comma 1 e seguenti *"Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinar e, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete… La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsia si uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.").*

4. CONFRONTO PERIMETRAZIONE AREE BOSCATE PIANO STRUTTURALE E PIT-PPR

Dal confronto tra i perimetri definiti dalla Regione nel suddetto PIT-PPR e quelli riscontrati sul territorio comunale in base alla definizione normativa riportata nel capitolo precedente, sono emerse delle differenze nella sovrapposizione delle aree boscate che possono essere schematizzate come di seguito riportato:

A1) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PO in quanto la vegetazione presente non è quella prevista dall'Allegato A della L.R. 39/2000

SCHEDE CORRELATE: 1

A seguito delle "indagini di campo" in queste aree, aventi dimensioni superiori ai 2.000 mq, è stata riscontrata la presenza di una vegetazione arborea e/o arbustiva costituita da specie diverse rispetto a quelle elencate nell'Allegato A della L.R. 39/2000. Tali aree ai sensi della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale 48/R non possono essere classificate bosco.

A2) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PO in quanto la superficie dell'area è inferiore a 2.000 mq.

SCHEDE CORRELATE: 1, 5b, 14a

Sono superfici che hanno tutte le caratteristiche delle aree boscate, ma presentano una superficie inferiore a quella minima prevista dalla normativa regionale. Queste aree sono spesso dei residui derivanti dalla ridefinizione del perimetro del vincolo boschivo di superfici più grandi. Sono compresi in questa categoria le aree adibite a giardino delimitate da specifiche opere di perimetrazione.

A3) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PO in quanto il terreno non ha mai avuto una copertura boschiva, come mostrato nell'analisi diacronica delle ortofoto.

SCHEDE CORRELATE: 1, 4, 5a, 5b, 6b, 7, 11, 12, 14a, 14, 15, 16a, 16b, 20

Si tratta di aree che non hanno mai presentato una copertura boschiva nell'arco di tempo preso in considerazione (2007-2023). In particolare queste aree sono occupate da colture agrarie ancora gestite oppure da altri usi del suolo diversi dal bosco.

B) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PO in quanto trasformate per fini produttivi agricoli

SCHEDE CORRELATE: 2

Aree boscate oggetto di trasformazione per fini produttivi agricoli ai sensi della L.R. 39/2000 e del Reg. Forestale n. 48/R/2003.

5. CONCLUSIONE

Nell'elaborato QC02b sono riportate le schede per le quali è stata confermata totalmente o parzialmente la proposta di modifica del perimetro delle aree boscate. Ogni scheda riporta l'analisi diacronica delle ortofoto con il perimetro di proposta della modifica delle aree boscate, la docimentazione fotografica e una descrizione dettagliata delle aree analizzate.